



TRIBUNALE DI MASSA

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI MASSA CARRARA**PROTOCOLLO PER LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE****TRA****IL TRIBUNALE DI MASSA, nella persona del Presidente Dott. Giulio Giuntoli****E****L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA, nella persona del Presidente
Avv. Giovanna Barsotti****PREMESSA E QUADRO NORMATIVO**

Il presente Protocollo nasce dalla volontà congiunta del Tribunale e dell'Avvocatura di Massa Carrara di dare attuazione al Progetto di collaborazione già sottoscritto in data 23.5.2023 tra la Corte d'Appello di Genova ed i COA del distretto, unitamente agli organismi di Mediazione pubblici, e si prefigge lo scopo di promuovere la cultura della giustizia consensuale, non solo come strumento di deflazione del contenzioso, ma come strumento complementare alla giurisdizione e come metodo efficace per una risoluzione delle liti più rapida e soddisfacente per le parti, tenuto conto che in tale sede le parti sono libere di determinare il contenuto degli accordi e quindi di soddisfare maggiormente i propri interessi anche in maniera diversa dall'applicazione rigorosa delle norme che regolano la vicenda.

L'accordo raggiunto tra le parti e sottoscritto dai loro Avvocati che ne attestano la conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo e consente alle parti di godere, non soltanto, di benefici economici e fiscali ma anche temporali e di continuità nei loro rapporti.

L'obiettivo è fornire linee guida chiare e semplici per Magistrati, Avvocati e Mediatori, al fine di rendere il procedimento di mediazione uno strumento effettivo e non un mero passaggio burocratico, armonizzando le prassi operative locali in conformità al D.Lgs. 28/2010 così come modificato con la c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e succ. mod..

ART. 1 – FASE ANTE CAUSAM E ISTANZA DI MEDIAZIONE

Si raccomanda agli Avvocati di redigere l'istanza di mediazione seguendo criteri di **chiarezza e sinteticità** ma comunque in maniera di immediata correlazione con l'oggetto della successiva eventuale domanda giudiziale, anche al fine di dare subito contezza dell'assolvimento della condizione di procedibilità.



L'istanza deve contenere:

- **L'oggetto della controversia**
- **Le ragioni della pretesa:** esposte in modo essenziale ma sufficiente a far comprendere alla controparte e al mediatore i termini della lite.
- **Allegazione documentale:** non è obbligatorio ma è opportuno allegare all'istanza i documenti essenziali (es. contratto, atto di successione, visure, perizie di parte) affinché la controparte possa valutare concretamente la possibilità di accordo già al primo incontro.

Si suggerisce di estendere l'oggetto della mediazione a tutte le questioni connesse che potrebbero emergere in un eventuale giudizio ed anche ai terzi, per evitare frammentazioni della lite.

Con l'atto introduttivo del giudizio, verranno depositati in causa la domanda di mediazione, l'adesione ed il verbale conclusivo.

ART. 2 – CRITERI PER LA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE

Il Giudice, valutata la natura della causa e lo stato dell'istruzione, può disporre l'esperimento della mediazione (c.d. *mediazione demandata* ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010) fino al momento della rimessione della causa in decisione ma preferibilmente nella fase iniziale del giudizio.

L'invio in mediazione sarà disposto dal Giudice solo ove ritenuto effettivamente opportuno, tenendo conto nell'ordinanza motivata di invio in mediazione degli elementi peculiari del conflitto e/o della controversia che ne rendano consigliabile il suo svolgimento.

Tra questi, in via esemplificativa si evidenziano:

Criteri di invio:

L'invio in mediazione è ritenuto particolarmente opportuno quando:

- Sussistono rapporti di durata tra le parti (es. condomini, locazioni, affitti d'azienda, forniture, rapporti familiari/successori).
- La controversia richiede calcoli complessi o accertamenti tecnici che potrebbero essere risolti più rapidamente tramite una Consulenza Tecnica in Mediazione.
- Vi è la necessità di preservare o ristabilire relazioni personali o commerciali.
- La soluzione giuridica (sentenza) appare meno idonea a soddisfare i reali interessi delle parti rispetto a una soluzione negoziale.

Il Giudice provvederà con **ordinanza motivata**, fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine massimo della procedura (6 mesi, prorogabili di altri 3, decorrenti dalla data di deposito dell'ordinanza).

Gli Avvocati delle parti avranno cura di depositare immediatamente e comunque tempestivamente il verbale conclusivo e l'eventuale accordo in modo che il Giudice possa

essere informato dell'esito della procedura di mediazione anche prima dell'udienza di rinvio, adottando gli opportuni provvedimenti.

La proposta conciliativa del Giudice ex art. 185 bis c.p.c. non esclude che le parti possano essere demandate in mediazione ove si ritenga opportuno un approfondimento in tale sede della possibilità di accordo anche in maniera difforme da quanto proposto dal Giudice.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE PERSONALE E RAPPRESENTANZA

La Riforma Cartabia ha ribadito la centralità della presenza fisica (o in collegamento audiovisivo diretto) delle parti fin dal primo incontro di mediazione, in modo che il procedimento sia concreto ed efficace.

- **Obbligo di presenza:** Le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione, assistite dai propri avvocati anche ove la loro presenza non sia obbligatoria.
 - **Delega:** La partecipazione tramite rappresentante è ammessa solo in presenza di **giustificati motivi** (es. malattia, inderogabili impegni lavorativi, residenza all'estero).
 - **Requisiti della Procura:**
 - La procura alle liti (art. 83 c.p.c.) conferita all'avvocato per il giudizio **non è idonea e sufficiente** per delegare la presenza in mediazione.
 - È necessaria una **procura speciale sostanziale**, che conferisca espressamente il potere di transigere e conciliare la controversia ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010.
 - L'avvocato può essere delegato dalla parte, ma deve essere munito di tale procura specifica, distinta da quella per l'assistenza in mediazione.
-

ART. 4 – SVOLGIMENTO E MEDIAZIONE TELEMATICA

Al fine di semplificare la partecipazione, si incentivano le modalità telematiche, nel rispetto dell'art. 8-bis D.Lgs. 28/2010 e gli incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto ex art. 8 ter D.Lgs. 28/2010.

- **Incontri da remoto:** Ciascuna parte può richiedere di partecipare agli incontri mediante collegamento audiovisivo. Gli organismi di mediazione garantiscono l'uso di piattaforme che assicurino la contestuale visibilità e udibilità di tutti i partecipanti.
- **Sottoscrizione atti:** I verbali e l'eventuale accordo sono formati come documenti informatici nativi e sottoscritti con firma digitale (o firma elettronica qualificata) dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore.
- **Delega per la sottoscrizione:** E' ammessa la delega per la sottoscrizione del verbale ed anche dell'accordo rilasciata dalla parte al proprio difensore per la sottoscrizione con firma digitale, ove la parte ne sia sprovvista.

- **Riservatezza:** Anche in modalità telematica, le parti e gli avvocati devono garantire che nessun soggetto estraneo assista all'incontro e che non vengano effettuate registrazioni.
-

ART. 5 – CONSULENZA TECNICA IN MEDIAZIONE (CTM)

Per favorire l'accordo nelle liti con profili tecnici (es. divisioni ereditarie, vizi costruttivi, ricalcoli bancari), le parti possono concordare la nomina di un esperto, accollandosene i relativi costi.

- **Nomina:** Il mediatore, d'accordo con le parti, nomina un consulente tecnico (preferibilmente iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Massa).
 - **Valore nel giudizio:** Le parti possono accordarsi affinché la relazione peritale redatta in mediazione sia **producibile** nell'eventuale successivo giudizio. In tal caso, il Giudice potrà valutarla liberamente, evitando la duplicazione di costi e tempi per una nuova CTU.
-

ART. 6 – REGIME SANZIONATORIO

La valutazione in merito alla sussistenza o meno di validi motivi per la mancata partecipazione della parte personalmente al procedimento di mediazione, spetta esclusivamente al Magistrato.

Il Mediatore si limiterà ad indicare il motivo eventualmente addotto o l'assenza di motivazione.

La mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo comporta conseguenze rilevanti, che il Giudice applicherà rigorosamente per garantire la serietà del tentativo di conciliazione:

- **Sanzione Pecuniaria:** Condanna al versamento in favore dell'Erario di una somma pari al **doppio del contributo unificato** dovuto per il giudizio.
 - **Argomenti di Prova:** Il Giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c. dal comportamento della parte assente.
 - **Spese di Lite:** Possibile condanna della parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma equitativa a favore della controparte.
-

ART. 7 – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E INCENTIVI FISCALI

Si ricorda che l'accesso alla giustizia è garantito anche in sede stragiudiziale.

- **Patrocinio a Spese dello Stato:** È assicurato per le procedure di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice. L'istanza va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione al gratuito patrocinio è confermata su istanza

dell'Avvocato dal Consiglio dell'Ordine che ne ha deliberato l'ammissione mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella. (Art. 15 *quinques* e art. 15 *septies* D.Lgs. 28/2010)

● **Incentivi Fiscali:**

- Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa per gli atti della mediazione.
 - Esenzione dall'imposta di registro per il verbale di accordo fino al valore di € 100.000,00.
 - Credito d'imposta per le indennità di mediazione e per i compensi dell'avvocato, secondo le misure e i limiti previsti dalla legge vigente.
-

ART. 8 – OSSERVATORIO PERMANENTE E MONITORAGGIO

È istituito un tavolo di confronto periodico (Osservatorio) tra il Tribunale di Massa, l'Ordine degli Avvocati ed il Responsabile dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa con lo scopo di:

- Monitorare i dati statistici relativi agli invii in mediazione e alle percentuali di successo.
 - Analizzare eventuali criticità operative.
 - Promuovere iniziative di formazione congiunta per Magistrati e Avvocati, anche attraverso altri enti pubblici e/o privati.
-

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed è pubblicato sui siti istituzionali del Tribunale di Massa e dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara. Potrà essere rivisto su richiesta di una delle parti firmatarie in caso di modifiche normative o esigenze organizzative.

Massa, 10 febbraio 2026

Per il Tribunale di Massa

Il Presidente

Dott. Giulio Giuntoli



Per l'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara

Il Presidente

Avv. Giovanna Barsotti

